

MANUALE DEL SOLDATO

REGOLE DI CONDOTTA PER I COMBATTENTI



COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE/GENÈVE

Edizione speciale per il gioco di ruolo sul
Diritto Internazionale Umanitario
"Raid Cross"

3/2008



MANUALE DEL SOLDATO

REGOLE DI CONDOTTA PER I COMBATTENTI



COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE/GENÈVE

Edizione speciale per il gioco di ruolo sul
Diritto Internazionale Umanitario
"Raid Cross"

3/2008



I SOCCORRITORI DELLA CROCE ROSSA / MEZZALUNA ROSSA

In ciascun Paese parte delle Convenzioni di Ginevra vi è una Società Nazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, che lavora con lo scopo di limitare la sofferenza e proteggere le vittime dei conflitti e delle catastrofi.

In quanto ausiliaria dei poteri pubblici, la Società Nazionale della Croce Rossa / Mezzaluna Rossa opera, in tempo di guerra come in tempo di pace, secondo i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.

I soccorritori della Croce Rossa / Mezzaluna Rossa sono volontari formati per intervenire in caso d'urgenza. Essi non sono né medici, né infermieri, né militari, ma portano i primi soccorsi a tutte le persone.

In azione, un soccorritore non si schiera da alcuna parte e aiuta senza distinzione di razza, religione, etnia o di qualsiasi convinzione. Egli porta un pettorale con l'emblema della croce rossa, della mezzaluna rossa o del cristallo rosso che lo identifica e lo protegge.

Rispetta i soccorritori della Croce Rossa / Mezzaluna Rossa e lasciali fare il loro lavoro!

20

L'AGENZIA CENTRALE DI RICERCHE

In caso di conflitti internazionali, guerra civile e situazioni di disordini e tensioni interne, i compiti dell' Agenzia Centrale di Ricerche sono i seguenti:

1. Raccogliere, registrare, trattare e trasmettere tutte le informazioni necessarie, al fine d'identificare le persone che devono essere ritrovate dal CICR.
2. Trasmettere la corrispondenza tra i membri separati di una famiglia, quando i normali mezzi di comunicazione sono distrutti o interrotti.
3. Ricercare le persone scomparse o delle quali le famiglie non hanno più notizie
4. Riunire le famiglie e organizzare la loro trasferta e il rimpatrio

MANUALE DEL SOLDATO

REGOLE DI CONDOTTA PER I COMBATTENTI



COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE/GENEVE

COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA

19, avenue de la Paix

CH—1202 GINEVRA, Svizzera



VISITA AI PRIGIONIERI

Lo scopo delle visite del CICR è quello di verificare il trattamento dei detenuti e le loro condizioni materiali e psicologiche di detenzione.

Se si rendono necessari dei miglioramenti, il CICR comunica le proprie raccomandazioni all'autorità detentrica.

I rapporti che seguono la visita del CICR ad un luogo di prigionia sono strettamente confidenziali e non possono essere resi pubblici.

Nei conflitti interni, i rapporti sono consegnati solamente alle autorità detentriche.

Nei conflitti internazionali, i rapporti sono consegnati alle autorità detentriche e anche alla potenza di origine del prigioniero

16



Gli Stati parte delle Convenzioni di Ginevra si impegnano a:


- Soccorrere i propri feriti e quelli nemici senza alcuna discriminazione.
- Rispettare l'integrità fisica, l'onore, la dignità, i diritti delle famiglie e le convinzioni morali e religiose dell'individuo.
- Proibire la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, le esecuzioni sommarie, lo sterminio, la deportazione, la presa di ostaggi, il saccheggio, la distruzione di beni civili e tutte le punizioni collettive.
- Autorizzare i delegati del CICR a visitare i prigionieri e a parlare con loro in privato.

14

SUL CAMPO DI BATTAGLIA



3. Consegnali al tuo superiore o al personale sanitario più vicino




4. Rispetta il personale sanitario e aiutalo

5

NAUFRAGHI NEMICI SUL MARE



3. Proteggi le navi civili in soccorso dei feriti e dei naufraghi



4. Rispetta le navi ospedaliere e gli aerei sanitari recanti l'emblema della Croce Rossa / Mezzaluna Rossa

7

In tempo di guerra o di conflitto, devono essere osservate alcune regole, nei riguardi della popolazione civile, dei feriti, dei prigionieri e del nemico stesso.

Queste regole sono contenute nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei loro due Protocolli Aggiuntivi del 1977 e nel terzo Protocollo Aggiuntivo del 2005.

Attualmente (marzo 2008), ci sono 194 Stati parte della quattro Convenzioni di Ginevra, 167 sono parte del I Protocollo Aggiuntivo, 163 sono parte del II Protocollo Aggiuntivo e 28 del III Protocollo. Quale Stato parte delle Convenzioni di Ginevra e dei loro Protocolli Aggiuntivi, il tuo Paese è tenuto a rispettarle.

Questi trattati si basano sull'idea del rispetto dell'individuo e della sua dignità. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità e quelle messe fuori combattimento in quanto malate, ferite, prigioniere o per altri motivi, devono essere rispettate e protette dalle conseguenze della guerra; tutte le vittime devono essere soccorse e assistite senza alcuna discriminazione.

Una protezione speciale deve essere accordata al personale sanitario, agli ospedali e ai trasporti sanitari, così come ai volontari e ai delegati della Croce Rossa, ai loro edifici ed equipaggiamenti.



3. Consegnali al tuo superiore



4. Trattali con umanità. Le loro famiglie devono essere informate sulla loro cattura

REGOLE DI COMBATTIMENTO

1. Combatti solamente contro i combattenti
2. Attacca unicamente gli obiettivi militari
3. Risparmia i civili e i loro beni
4. Limita la distruzione alle esigenze della tua missione

COMBATTENTE:

Rispetta questi simboli!



Essi proteggono:

- i feriti e i malati militari e civili
- il personale medico e il personale della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa
- le ambulanze e i convogli umanitari della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa
- gli ospedali, le postazioni di primo soccorso e gli stabilimenti della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa

SEI IN ATTESA DI NOTIZIE?



Rivolgiti a:

Agenzia Centrale di Ricerche
CICR
19, Avenue de la Paix
CH – 1202 GINEVRA
Svizzera

Oppure al Comitato della Croce Rossa della tua città

2

19

COMBATTENTI NEMICI FERITI

1. Soccorrili



2. Prenditi cura di loro



CRITERI PRECISI

Sia che si tratti di una situazione prevista dalle Convenzioni di Ginevra o no, il CICR applica gli stessi criteri per l'attività a favore dei prigionieri in qualsiasi parte del mondo, ad esempio:

- I delegati devono avere accesso a tutti i prigionieri (o detenuti) e devono potere parlare con loro liberamente e senza testimoni;
- Essi devono avere accesso a tutti i luoghi di detenzione e devono poter ripetere le visite;
- Devono ricevere le liste di tutti i prigionieri da visitare o devono essere messi in grado di stabilirle sul posto.




4

17

COMBATTENTI FERITI E

1. Proteggi i feriti, i malati e i naufraghi (anche gli equipaggi degli aerei)



2. Ricercali e recuperali dopo ogni combattimento



6


15

PRIGIONIERI

1. Risparmiali



2. Disarmali



8

CICR

Il **Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)** ha la sua sede a Ginevra, in Svizzera, ed è l'organo fondatore del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Quale intermediario neutrale in caso di conflitto armato, si impegna, di sua iniziativa o sulla base delle Convenzioni di Ginevra, a proteggere e ad assistere le vittime dei conflitti internazionali o in caso di conflitti, tensioni o disordini interni; contribuisce alla pace nel mondo.

Il CICR prende tutte le iniziative umanitarie conformi al suo ruolo e al suo mandato.

Il CICR è promotore delle **Convenzioni di Ginevra** e custode del **Diritto Internazionale Umanitario**.



UMANITARIO

Le quattro Convenzioni di Ginevra proteggono le seguenti categorie di persone:

- I soldati feriti o malati delle forze armate in campagna e il personale sanitario (I Convenzione)
- I feriti, i malati, i naufraghi ed il personale sanitario delle forze armate sul mare (II Convenzione)
- I prigionieri di guerra (III Convenzione)
- La popolazione civile in territorio nemico o in territorio occupato (IV Convenzione)

L'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra pone delle regole ai conflitti interni: tutte le persone che non partecipano direttamente alle ostilità o che sono fuori combattimento devono essere trattate con umanità.

L'articolo 3 proibisce i trattamenti inumani, la presa di ostaggi, la tortura, le esecuzioni sommarie e indiscriminate, e prevede delle garanzie giudiziarie minime a fronte di un'eventuale condanna.

Il I Protocollo e il II Protocollo regolamentano con maggior dettaglio rispettivamente i conflitti internazionali e quelli interni, e sviluppano l'art. 3 comune alle quattro Convenzioni, in particolare per quanto riguarda la protezione della popolazione civile. Durante la condotta delle ostilità, bisogna sempre distinguere la popolazione civile dagli obiettivi militari.

Il III Protocollo prevede l'adozione di un simbolo protettivo addizionale, il cosiddetto cristallo rosso su fondo bianco.

13

PERSONE CIVILI

1. Rispettate



2. Trattate con umanità quando sono in tuo potere



10



3. Proteggile dai maltrattamenti. Sono proibiti gli atti di rappresaglia e la presa di ostaggi.



4. Rispetta i loro beni. Non danneggiarli o rubarli.

11